



**TRIBUNALE DI PADOVA  
SEZIONE FALLIMENTARE**

**CONCORDATO PREVENTIVO: n. 13/2022 C.P.**

**PITTAROSSO S.P.A.**

**C.F. 03846980286**

**VIA DELL'INDUSTRIA 16 - LEGNARO(PD)**

**COPIA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO  
DEPOSITATA TELEMATICAMENTE IN DATA 06.06.2022  
Padova, 06.06.2022**

L'Assistente Giudiziario

Marina Massaro



**TRIBUNALE DI PADOVA**

**Sezione Fallimentare**

**RICORSO PER CONCORDATO PREVENTIVO**

**CON RISERVA DI DEPOSITO DEL PIANO E DELLA PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 161,**

**COMMA 6, L. F.**

**\* \* \* \* \***

La società **PittaRosso S.p.A. con socio unico** (di seguito denominata anche "PittaRosso", la "Ricorrente" o la "Società") con sede legale in Legnaro (PD), Via dell'Industria n. 16, capitale sociale Euro 35.000.000,00 i.v., iscritta al Registro Imprese di Padova al n. 03846980286 e al R.E.A. di Padova al n. 341999, C.F. e P.IVA: 03846980286 (cfr. visura camerale ordinaria società: **doc. 1**), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Mario Zanini, C.F. ZNNMRA60P26D231S, giusta delibera assunta ex art. 152 L. F. in data 3 giugno 2022 (si allega, quale **doc. 2**, il certificato notarile di avvenuta stipula), in corso di pubblicazione presso il Registro delle Imprese, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura stesa su foglio separato ex articolo 83, comma 3, c.p.c da considerarsi parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente ricorso, dagli avv.ti Paolo Gnignati del foro di Venezia (C.F. GNGPLA61M31L736P; PEC: [paolo.gnignati@venezia.pecavvocati.it](mailto:paolo.gnignati@venezia.pecavvocati.it)), Raimondo Premonte del foro di Roma (C.F. PRMRND68M14H501T; PEC: [raimondo.premonte@pec.gop.it](mailto:raimondo.premonte@pec.gop.it)) e Paolo Dominis del foro di Padova (C.F. DMNPLA71H22M052T, pec: [paolo.dominis@ordineavvocatipadova.it](mailto:paolo.dominis@ordineavvocatipadova.it)), elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti legali in Padova, Piazza Eremitani 18, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento

all'indirizzo di posta elettronica certificata: [paolo.gnignati@venezia.pecavvocati.it](mailto:paolo.gnignati@venezia.pecavvocati.it)

**PREMESSO CHE:**

- a) in data 28 maggio 2020 la Società ha presentato domanda di concordato "in bianco" ex art. 161 comma 6 l. fall., cui è seguita, in data 28 dicembre 2020 (**doc. 3**), la presentazione di domanda di concordato ex art. 160 l. fall., con deposito di proposta e piano di concordato in continuità (**doc.4**)<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> La proposta sulla scorta della quale è stata ottenuta l'ammissione, in sintesi, prevedeva:

- **il pagamento integrale** delle spese di procedura e degli altri debiti di rango prededucibile al momento della loro esigibilità;
- **il pagamento integrale** di tutti i debiti assistiti da privilegio speciale e/o generale che trovavano integrale capienza, entro un anno dall'omologazione;
- **il pagamento parziale**, ex art. 160, comma 2, L. Fall., dei crediti privilegiati derivanti dal Finanziamento, nei limiti del valore attribuibile al marchio oggetto di pegno a garanzia di tali crediti (e cioè Euro 4.700.000), entro un anno dall'omologa;
- **il degrado (quantitativo)** ai sensi dell'art. 160, comma 2, L. Fall.:
  - (a) dei crediti derivanti dal Finanziamento con garanzia pignorizia sul marchio, per la quota non capiente, e con privilegio speciale ai sensi dell'art. 46 T.U.B., attesa la totale incapienza dei cespiti su cui è esercitabile il privilegio;
  - (b) di alcuni debiti privilegiati per IVA di rivalsa verso alcuni fornitori;
- **il pagamento integrale con dilazione** del debito erariale mediante proposta ai sensi dell'art. 182 *ter* L. Fall., con previsione di apposita classe;
- **la dilazione del pagamento** di crediti privilegiati aventi grado di privilegio inferiore rispetto ai tributi oggetto di proposta ai sensi dell'art. 182 *ter* L. Fall., con previsione di apposita classe;
- **la suddivisione dei creditori chirografari** (originari o ad essi equiparati per effetto di degrado) in 3 classi:
  - classe che includeva i crediti vantati in dipendenza del Finanziamento, a cui veniva proposto un trattamento pari al 12,04% da pagarsi auspicabilmente entro il 31 dicembre 2025 e comunque non oltre il 30 giugno 2026;

- b) il Tribunale, con decreti del G.D. datati 22 gennaio, 8 marzo, 19 maggio e 15 luglio 2021, ha chiesto alla Società chiarimenti e integrazioni, chiarimenti e integrazioni che PittaRosso ha reso con memorie rispettivamente del 10 febbraio, 15 aprile, 28 giugno e 19 luglio 2021;
- c) con decreto del 16 settembre 2021, il Tribunale ha ammesso quindi PittaRosso alla procedura di concordato preventivo, nominando Giudice delegato il Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni e confermando la nomina come Commissari giudiziali del Dott. Claudio Ferrario, del Dott. Giovanni Bottecchia e dell'Avv. Roberto Artusi Sacerdoti, già nominati nella precedente fase "in bianco" del concordato (doc. 5);
- d) con provvedimento collegiale comunicato in data 9 febbraio 2022 il Tribunale ha disposto la convocazione ex art. 173 l. fall. della Società, fissando – a seguito di istanze della Società accolte dal Tribunale – l'udienza del 7 aprile 2022 per l'audizione del debitore, con termine fino al 21 marzo 2022 per il deposito della relativa memoria difensiva;
- e) in data 21 marzo 2022 la Società ha depositato la relativa memoria difensiva nell'ambito del subprocedimento ex art. 173 l. fall.;
- f) con provvedimento notificato in data 30 maggio 2022, il Tribunale di Padova ha

- 
- classe che includeva i crediti vantati da istituti di credito (o assimilabili) per debiti di natura finanziaria per titolo diverso dal Finanziamento a cui veniva proposta una percentuale pari al 20% da pagarsi auspicabilmente entro il 31 dicembre 2025 e comunque non oltre il 30 giugno 2026;
  - classe, residuale, che includeva tutti i crediti non inseriti nelle altre classi, a cui veniva proposta una percentuale del 20% da pagarsi auspicabilmente entro il 31 dicembre 2025 e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

disposto la revoca dell'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo;

- g) l'organo amministrativo della Società riunitosi in data 3 giugno 2022 ha esaminato la situazione della Società stessa e le alternative alla luce della situazione creatasi, ritenendo indifferibile, nell'interesse dei creditori, richiedere l'immediata protezione del patrimonio e l'assoggettamento della gestione a un regime di vigilanza e piena trasparenza;
- h) in tale riunione, l'organo amministrativo, valutate le varie alternative, ha ritenuto che la presentazione di una nuova domanda prenotativa funzionale ad una domanda di concordato pieno, che si faccia carico delle censure contenute nella pronuncia di revoca, costituisca il più appropriato strumento per affrontare la situazione di crisi, per affrontare la quale era stata instaurata la procedura concordataria ora revocata;

**Tanto premesso**

**CHIEDE**

che l'ill.mo Tribunale di Padova, ritenuta la propria competenza e previ gli accertamenti di rito, in accoglimento del presente ricorso voglia concedere alla Ricorrente il termine di giorni 120 (con riserva di chiedere una proroga di ulteriori 60 giorni) ai sensi dell'art. 161 sesto comma L.F. al fine di consentire la predisposizione e il successivo deposito del piano, della proposta di concordato preventivo in continuità e della relativa documentazione.

\* \* \* \* \*

**1. Presentazione della Società e illustrazione dell'attività d'impresa**



### **1.1. Cenni storici sulla Società, azionariato ed organi della società– rinvio**

Il tribunale conosce già nel dettaglio la storia della Società, peraltro pienamente descritta nel ricorso di concordato allegato alla presente istanza, cui si fa rinvio.

Basterà qui quindi ricordare che il capitale della Società continua ad oggi ad essere posseduto interamente e direttamente da Lion Midco, società con sede a Londra (di seguito anche “Socio Unico”)<sup>2</sup>.

La Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 2 membri, in carica sino all’approvazione del bilancio 2021:

- Dott. Mario Zanini – Presidente e Amministratore Delegato;
- Dott. Marcello Pace – Consigliere e Amministratore Delegato;

Per quanto attiene il Collegio Sindacale, in carica sino all’approvazione del bilancio 2022,

lo stesso è attualmente così composto:

- Dott. Andrea Fasan – Presidente;
- Dott. Alessandro Baldon – Sindaco Effettivo;
- Dott. Francesco Giuriato – Sindaco Effettivo.

L’attività di revisione è affidata a BDO Italia S.p.A. sino all’approvazione del bilancio 2022.

La attuale composizione del gruppo di società che fanno capo a Pittarosso è riflessa nella chart allegata sub **doc. 6**.

### **1.2 L’attività di PittaRosso**

---

<sup>2</sup> In data 28 aprile 2015 è stata effettuata la pubblicità di cui all’art. 2497 *bis* c.c..

Sebbene si tratti di informazioni già nel possesso del Tribunale, vale ricordare che la Società, che ha sede legale e operativa a Legnaro (PD), opera in 19 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto), impiegando complessivamente 1.541 dipendenti; i negozi sul territorio italiano, all'esito delle attività di razionalizzazione della rete vendita poste in essere durante la procedura di concordato revocata, sono n. 157<sup>3</sup> mentre la partecipata croata gestisce 11 unità di vendita<sup>4</sup>.

I negozi sono distribuiti, come detto, su tutto il territorio nazionale, con una presenza maggiormente concentrata nella zona del Nord Italia ove sono situati 92 punti vendita (circa il 60% dei negozi italiani). Lombardia, Veneto e Piemonte risultano essere le regioni con il maggior numero di negozi, rispettivamente 33, 23 e 16 negozi.

### **1.3. La fase del concordato preventivo c.d. "in bianco" e la successiva ammissione al concordato in continuità**

Depositato l'istanza prenotativa il 28 maggio 2020 la Società è stata ammessa al concordato pieno nel settembre 2021 ed ha sempre puntualmente adempiuto ai suoi obblighi informativi senza contestazione alcuna da parte Commissari del Tribunale.

Sul piano operativo, in costanza di procedura, la Società ha:

- perseguito la ristrutturazione e l'efficiamento della propria rete sotto il

---

<sup>3</sup> La rete distributiva si articola in tre tipologie di negozi differenziate per dimensioni: un numero molto limitato di negozi con superficie superiore ai 2.000 mq., gli shop-in-shop in affido di reparto in particolare da OVS e poche altre unità – perlopiù in centri cittadini – di superficie compresa tra i 400 e i 600 mq. e, in numero preponderante, negozi con una superficie compresa tra i 900 e i 1.200 mq., tutti sotto l'insegna PittaRosso.

<sup>4</sup> La partecipata slovena ha cessato l'attività commerciale il 30 aprile 2022 ed è in liquidazione volontaria. Dal 1° maggio 2022 l'unico punto di vendita della rete Pittarosso in Slovenia è gestito da un franchisee

controllo del Tribunale, ottenendo una serie di autorizzazioni a sciogliere determinati contratti pendenti (nella maggior parte dei casi contratti di affitto/locazione) la cui prosecuzione era ritenuta non corrispondente agli obiettivi industriali e foriera di un incremento del fabbisogno prevedibile (non compensato da effetti utili per i creditori sociali) nonché a stipulare o rinnovare determinati contratti funzionali al perseguimento del miglior interesse dei creditori sociali;

- continuato a svolgere proficuamente la propria attività pur in un difficilissimo contesto di mercato con risultati conformi al piano di concordato posto alla base della proposta sulla cui base è stata ottenuta l'ammissione.

Ed infatti, nonostante il protrarsi delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, PittaRosso ha chiuso l'esercizio 2021 con ricavi da vendite al dettaglio per quasi 250 milioni di euro, sostanzialmente allineate al Piano, un EBITDA gestionale positivo per Euro 6 milioni, mentre a Piano l'EBITDA era previsto negativo per euro 4,1 milioni, e con disponibilità liquide per oltre Euro 70 milioni.

La scelta della continuità, che ha portato alla Società risultati conformi al piano di concordato precedentemente redatto, non potrà che essere confermata nel nuovo piano di concordato che, aggiornato, la Società intende porre alla base della nuova proposta ai creditori, all'esito del procedimento avviato con la presente istanza.

Il valore che ha l'azienda in continuità e il suo posizionamento sul mercato sono elementi che, in prospettiva, assicurano il miglior trattamento ai propri creditori e consentono di preservare i valori aziendali nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti





(inclusi i dipendenti cui essa assicura tuttora l'occupazione).

Con il presente ricorso PittaRosso chiede pertanto di essere ammessa ai benefici della procedura di concordato "prenotativo" finalizzato al deposito di un piano di concordato con continuità aziendale.

Nell'ambito di tale procedura, la Società si farà carico delle censure evidenziate dal Tribunale nel provvedimento di revoca della precedente proposta di concordato.

\*\*\*\*\*

## **2. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla procedura.**

Dal momento che la presente istanza viene depositata dopo che sono decorsi oltre due anni da quella originaria, non vi possono essere dubbi sulla sua ammissibilità ai sensi dell'art. 161, comma 9, L. F., e ciò a prescindere dal fatto che la prima procedura sia stata revocata ai sensi dell'art. 173 L. F. (si veda al riguardo il recente provvedimento che Codesto stesso Tribunale ha emesso in un caso simile a quello di specie: Trib. Padova, 21 aprile 2022. Pres. Santinello. Est. Sabino, su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

PittaRosso prende peraltro atto delle censure formulate dal Tribunale nel provvedimento di revoca comunicato il 30 maggio 2022. Tali censure, tuttora all'esame della Società, impongono complesse valutazioni e analisi, per effettuare le quali sono necessari tempi certamente incompatibili con l'esigenza indifferibile di depositare immediatamente la presente domanda prenotativa per assicurare un'adeguata continuità e protezione all'operatività della Società.

La Società e i suoi amministratori, d'altra parte, confermano che la Società si farà carico delle censure evidenziate dal Tribunale contenute nel provvedimento di revoca della



prima procedura ai fini della formulazione della proposta di concordato che – nei tempi tecnici necessari alla sua preparazione e, comunque, nei termini che saranno assegnati dal Tribunale – sarà depositata dalla Società, previa interlocuzione con il Commissario giudiziale che verrà nominato.

Una tale attività avverrà ovviamente anche con il supporto del socio unico, che all'assemblea di approvazione del bilancio 2021 programmata per luglio 2022, sarà chiamato a nominare il nuovo organo amministrativo (essendo il presente in scadenza con l'approvazione di tale bilancio) che avrà la responsabilità di gestire la società nel corso della procedura.

### **2.1 *La competenza del Tribunale adito***

Come noto e come risulta chiaramente dalla visura, la Società ha la propria sede legale e operativa a Legnaro in provincia di Padova sin dal 2003, conseguentemente sussiste anzitutto, ai sensi dell'art. 161, comma 1 L. F., la competenza del Tribunale adito.

### **2.2 *I requisiti soggettivo ed oggettivo***

Dai bilanci depositati al Registro Imprese relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020 (allegati al presente ricorso ai sensi dell'art. 161 sesto comma L.F.: **doc. 7, 8 e 9**) e dalla situazione economico patrimoniale al 31 dicembre 2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 3 giugno 2022 (**doc. 10**) emerge chiaramente la sussistenza della qualifica di imprenditore commerciale non sotto soglia ex art. 1 L.F.

Si allega altresì la situazione economico patrimoniale al 30 aprile 2022 (**doc. 11**), nonché l'elenco nominativo dei creditori della Società alla data del 30 aprile 2022 con l'indicazione dei rispettivi crediti (**doc. 12**).



Da tali ultimi documenti emerge con tutta evidenza che la Ricorrente si trovi attualmente in una situazione di crisi.

**3. La richiesta di concessione del termine nella misura massima ex articolo 161, comma 6, L. F.**

PittaRosso deposita il presente ricorso al fine di anticipare gli effetti protettivi di cui all'articolo 168 L. F. e di ottenere, quale automatico effetto della pubblicazione, il divieto per i terzi di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari nei confronti della ricorrente, nonché di acquisire titoli di prelazione. Il tutto al precipuo scopo di beneficiare di un congruo termine per predisporre il piano e la correlata proposta concordataria funzionali alla miglior soluzione prospettabile nell'interesse dei creditori e a salvaguardia dei livelli occupazionali.

Per tali ragioni e tenuto conto delle dimensioni dell'impresa, del numero dei dipendenti e della complessità della posizione, si ritiene necessario poter usufruire – nel migliore interesse dei creditori – del termine massimo pari a 120 giorni entro il quale provvedere al deposito della proposta e del piano definitivi e si insta affinché, quindi, l'Ill.mo Tribunale voglia concedere il termine massimo ex articolo 161, comma 6, L. F., dandosi atto sin d'ora che a tale termine si applica anche la sospensione feriale dei termini ex L. 742/1969<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> La Suprema Corte ha invero chiarito che la sospensione feriale dei termini non si applica all'istituto del pre-concordato nella sola ipotesi in cui il termine ex articolo 161, comma 6, L.F. venga concesso in pendenza di istanze di fallimento (Cass. 13 giugno 2018, n. 15435). Tale statuizione importa, a contrario, che in assenza di dette istanze di fallimento – ipotesi che ricorre nel caso di specie – l'istituto della sospensione dei termini non incontra alcuna preclusione e deve essere applicato al pre-concordato. Pertanto, al termine di 120 giorni di cui all'articolo 161, comma 6, L. F. (prorogabile per legge di ulteriori 60 giorni) si aggiunge nel caso concreto il termine di 30 giorni risultante dalla sospensione feriale dei termini ex L. 742/1969.

\*\*\*

Per quanto sopra esposto, **PittaRosso S.p.A. con socio unico**, come sopra rappresentata ed assistita,

**CHIEDE**

che l'ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria competenza ed accertati i requisiti di cui agli artt. 160 e ss. L.F.:

voglia ammettere **PittaRosso S.p.A. con socio unico** ai benefici della procedura prenotativa di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, sesto comma L.F. e concedere il termine di 120 giorni (per il quale la Società si riserva sin da ora di chiedere una proroga di 60 giorni) per il deposito della proposta concordataria, del relativo piano e dell'ulteriore documentazione richiesta per legge.

Con ogni consentita riserva, anche istruttoria, si producono i seguenti documenti:

**Doc. 1:** visura camerale ordinaria della Società aggiornata al 1 giugno 2022;

**Doc. 2:** certificato notarile avvenuta stipula delibera CdA ex art. 152 L. Fall. del 3 giugno 2022, in corso di pubblicazione al Registro Imprese;

**Doc. 3:** domanda di concordato "in bianco" ex art. 161 comma 6 l. fall., in data 28 maggio 2020;

**Doc. 4:** domanda di concordato ex art. 160 l. fall., con deposito di proposta e piano di concordato in continuità;

**Doc. 5:** decreto di ammissione del 16 settembre 2021;

**Doc. 6:** chart del gruppo;

**Doc. 7:** bilancio d'esercizio al 31/12/2018;

Doc. 8: bilancio d'esercizio al 31/12/2019;

Doc. 9: bilancio d'esercizio al 31/12/2020;

Doc. 10: situazione economico patrimoniale al 31 dicembre 2021;

Doc. 11: situazione economico patrimoniale al 30 aprile 2022;

Doc. 12: elenco nominativo dei creditori della Società con l'indicazione dei rispettivi crediti al 30 aprile 2022.

Padova, 4 giugno 2022

**PittaRosso S.p.A. con socio unico**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mario Zanini

**PITTAROSSO S.p.A.**  
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Lion-Shoes Midco Limited  
Via dell'Industria, 1G - 35020 Legnaro (PD)  
Partita IVA: 03846980286

Avv. Paolo Gignati

Avv. Raimondo Premonte

Avv Paolo. Dominis

**Procura:**

Io sottoscritto Mario Zanini, C.F. ZNNMRA60P26D231S, nella mia veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società PittaRosso S.p.A. con socio unico, con sede legale in sede legale in Legnaro (PD), Via dell'Industria n. 16, capitale sociale Euro 35.000.000,00 i.v., iscritta al Registro Imprese di Padova al n. 03846980286 e al R.E.A. di Padova al n. 341999, C.F. e P.IVA: 03846980286, delego gli avv.ti Raimondo Premonte del Foro di Roma (C.F. PRMRND68M14H501T), Paolo Gnignati del Foro di Venezia (C.F. GNGPLA61M31L736P) e Paolo Dominis del Foro di Padova (C.F. DMNPLA71H22M052T) a rappresentare, difendere e assistere la predetta società dinanzi al Tribunale di Padova nell'instaurando procedimento di concordato preventivo con riserva ex art. 161, sesto comma, L. Fall., in ogni fase stato e grado del medesimo procedimento, conferendo loro, in via disgiunta, ogni più ampio potere connesso al mandato, ivi incluso quello di farsi sostituire da altri avvocati, conferendo loro i medesimi poteri, e di depositare ogni ricorso e/o atto giudiziale ed ogni istanza si rendesse necessaria in relazione ed in funzione del predetto instaurando procedimento di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, L.F..

Dichiaro, inoltre, ai sensi del D.lgs. 196/03 e del Regolamento (Ue) 2016/679 di essere stato informato della circostanza che i dati personali richiesti ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico con espresso consenso al loro trattamento.

Eleggo domicilio presso lo Studio dei predetti legali in Padova, Piazza Eremitani, 18, presso cui possono essere effettuate le comunicazioni relative al predetto procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata [paolo.gnignati@venezia.pecavvocati.it](mailto:paolo.gnignati@venezia.pecavvocati.it).

PittaRosso S.p.A. con socio unico

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Mario Zanini)

È autentica

Avv. Raimondo Premonte

Avv. Paolo Dominis

Avv. Paolo Gnignati

**PITTAROSSO S.p.A.**

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Lion-Shoes Midco Limited  
Via dell'Industria, 16 - 35020 Legnaro (PD)  
Partita IVA: 03846980286